

L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia

DI RENATO BORDONE

L'età dei primi Svevi in Italia ha favorito una produzione documentaria incredibilmente superiore al periodo precedente: per quanto concerne le fonti relative ai comuni e all'aristocrazia, infatti, non c'è quasi confronto fra la prima e la seconda metà del XII secolo. Questa vistosa differenza non va attribuita che in esigua misura alla casualità di conservazione dei documenti più antichi, quanto piuttosto a un reale sviluppo della produzione, connesso con la particolare fase attraversata dalla società italiana in quegli anni. Si trattava di una fase di intensa crescita demografica ed economica da parte delle città, le cui avvisaglie erano già percepibili sullo scorcio del secolo precedente, ma si trattava soprattutto di una crescita culturale in senso lato, manifestata da un più largo ricorso alla scrittura, alla riflessione giuridica, all'organizzazione e alla conservazione sistematica dei documenti prodotti¹⁾.

L'impatto del Barbarossa con questa società in corso di progressiva «acculturazione», lungi da interromperne lo sviluppo, fornì anzi ulteriori stimoli all'approfondimento giuridico e all'elaborazione di modelli politico istituzionali che necessitavano di essere di volta in volta definiti per iscritto.

Non sappiamo fino a che punto l'influenza sia stata reciproca in questo incontro – e con quale rispettivo grado di intensità – ma è un fatto incontrovertibile che l'imponente produzione di diplomi imperiali per l'Italia superi di gran lunga quella dei suoi predecessori. E se pure nessuno di tali predecessori aveva intrapreso con la determinazione del Barbarossa una «politica italiana» così programmatica e duratura – trent'anni di alterni interventi! –, non si può negare che gran parte di quei diplomi indirizzati alle città (ma anche quelli diretti all'aristocrazia) fossero stati sollecitati dagli interessati e forse da loro influenzati nell'enunciazione delle clausole²⁾. La cancelleria imperiale, in altre parole, si trovò a che fare con degli istituti e con una terminologia atta a individuarli la cui elaborazione non poteva che provenire dai richiedenti stessi. Nonostante le censure e gli interventi espressamente politici della volontà imperiale rispetto a quelle che si suppone fossero le richieste, nei diplomi alle città – da Roncaglia a Costanza – emerge con chiarezza una progressiva elaborazione costituzionale dell'ente comunale, sia pure frammentata nei singoli casi, alla quale la pace del 1183 non darà, in definitiva, che l'avallo generale per tutte le città della *societas Lombardiae*.

1) Sullo sviluppo delle città italiane tra l'XI e il XII secolo si vedano gli Atti della Settimana di Trento del 1986, *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE et al., 1988.

2) Si veda più avanti, testo corrispondente a nota 55.

Fin da questa prima considerazione appare evidente che la produzione documentaria del Barbarossa in Italia è da mettere in relazione con la vivacità dei comuni della cui esperienza l'imperatore non solo dovette tener conto ma che influenzarono il suo atteggiamento rispetto a eventuali programmi elaborati in Germania. Non bisogna tuttavia pensare che, nel dialettico rapporto intercorso fra l'imperatore e le città, l'influenza esercitata fra le parti sia stata, per così dire, a senso unico: se è vero infatti che il Barbarossa recepì con prontezza i modi della realtà politica italiana – pur senza limitarsi, beninteso, a prenderne passivamente atto –, si può con medesima verosimiglianza prospettare che anche i comuni abbiano saputo approfittare della lezione federiciana, maturando sotto tali stimoli una più compiuta riflessione istituzionale. Sussistono dunque buoni motivi per ritenere che l'incontro/scontro fra il Barbarossa e le *civitates* italiane non abbia rappresentato un episodico »incidente«, risolto e superato con la definitiva affermazione comunale in seguito alla quale tutto tornò come prima, ma che abbia invece inciso proprio su quel processo di definizione politica già in atto da almeno mezzo secolo, agendo da potente catalizzatore in più direzioni e a più livelli. Città e incipienti dinastie, coinvolte dall'intrusione imperiale – che in ogni caso sconvolgeva gli equilibri precedenti – in un generale rimescolamento di forze e di idee, seppero in conclusione trarre da un oggettivo elemento di turbativa quei connotati definitivi che le avrebbero in seguito definite giuridicamente e politicamente.

È difficile valutare il grado di coscienza da parte dei protagonisti di questo processo, considerata la »flessibilità« che ne connota d'abitudine l'azione politica (anche quella dell'imperatore, come è stato giustamente osservato di recente³), e si può forse parlare, più correttamente, di infiltrazione di idee che è dato di intravedere proprio dall'analisi dell'abbondante produzione documentaria delle parti, ma a posteriori, certamente, la figura del Barbarossa nella cultura politica italiana – salvo eccezioni –, lungi dall'assumere i connotati che, molto tempo più tardi, saranno cari alla propaganda ottocentesca del Risorgimento italiano, diviene quasi emblematica del principio di legittimazione imperiale e non poche saranno addirittura le concessioni falsificate e attribuite al suo nome prestigioso⁴. Più in generale, per i giuristi bassomedievali, Federico I rimane l'assertore dell'autorità imperiale come fonte di ogni giurisdizione concessa ai singoli: *textus imperialis constitutionis Federici sic dicit* – afferma Baldo⁵ – *omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est*, per giustificare, secondo Giorgio Chittolini⁶, l'esercizio di giurisdizioni signorili separate quando derivassero da concessioni imperiali, inserendosi nel complesso dibattito sui cosiddetti feudi imperiali. Ma fin dalla prima comparsa a Roncaglia, il concetto di monopolio giurisdizionale

3) F. OPLL, *Stadt und Reich im 12. Jahrhundert (1125–1190)*, 1986, pp. 532–534.

4) Si veda più avanti, testo corrispondente a note 99–100.

5) BALDO, *Consiliorum sive responsum*, l. V; cons. 300, Venezia 1575, c. 75 v. cit. da CHITTOLINI (si veda nota succ.).

6) G. CHITTOLINI, *Infedazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in: *Quaderni Storici*, 19 (gennaio–aprile 1972) (ora anche in: ID., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, 1979, pp. 42–43).

dell'impero, assunto e ribadito da Federico, appare come un criterio di razionalizzazione di determinante influenza sul costume politico e istituzionale del *Regnum Italiae*. È necessario dunque prendere le mosse da questa idea per valutarne l'importanza e le conseguenze.

1. Sull'ambiguità delle forme e dei contenuti assunti in età postcarolingia dall'esercizio del potere politico si è ormai indagato a lungo nel corso degli ultimi due decenni ed è merito particolare degli studi di Giovanni Tabacco l'aver chiarito il complesso fenomeno della cosiddetta «allodialità del potere» che produsse, specie fra XI e XII secolo, una vera e propria polverizzazione dello *ius publicum*, attribuendolo a ogni anche minima entità territoriale e a chiunque fosse in grado di garantirsi il possesso⁷⁾. Nei suoi esiti più vistosi, come è noto, originò il *dominatus loci* per così dire spontaneo, affatto slegato da tradizioni dinastiche di pubblico servizio (e, meno ancora, da esplicite concessioni regie), bensì dipendente dalle circostanze particolari e dall'individuale capacità di imporsi sulla popolazione residente da parte dei *potentes* dotati di beni patrimoniali e di strumenti militari atti a consolidarne il predominio.

Entrato così a far parte integrante del patrimonio, il potere di costrizione sugli uomini, come tale, fu soggetto a ogni tipo di negozio giuridico e divenne alienabile con normali vendite, donazioni, permutate. Il contesto territoriale nel quale ogni piccola o grande signoria, ogni maggiore o minore distretto di ascendenza e significato pubblico era inserito si trasformò di fatto in una sorta di galassia che dell'antica circoscrizione pubblica altro non conservava che il nome di *comitatus*. Se il principio dell'allodialità del potere aveva contribuito alla disgregazione concettuale di un'idea di *publicum* riferibile a un'autorità superiore in grado di controllarne e, soprattutto, di garantirne la legittimità, la sua applicazione pratica tendeva a pregiudicare e a trasformare in realtà differenti gli assetti territoriali tradizionali, scatenando le concorrenze fra i diversi detentori. Il che non significava che poi non si cercasse di instaurare degli equilibri di convivenza, per quanto sempre labili e in continua evoluzione, ma certamente l'assenza di criteri da tutti riconoscibili e riconosciuti portava a forme di auto-legittimazione basate, in definitiva, sulla forza e convalidate dalla consuetudine.

Di tale ambiguità di fondo non mancava una pur vaga coscienza, quando nei formulari delle cessioni dei diritti i notai si preoccupavano non solo di elencare in modo particolareggiato i contenuti dell'esercizio del potere sugli uomini, ma inserivano constatazioni – poi entrate meccanicamente nell'uso e a lungo conservate – sulle buone e sulle cattive consuetudini, sulla detenzione che il venditore aveva o comunque *videtur habere*. Quando non si giungeva addirittura alla spregiudicatezza attribuita dai suoi contemporanei a un certo conte di Biandrate che, circa alla metà del XII secolo, pretendendo di esercitare diritti giurisdizionali sugli uomini dipendenti da un monastero e da alcuni ammonito di non avere ragioni in tal luogo bensì soltanto *tortum*, dichiarava sfrontatamente: *immo habeo, sed tamen plus mihi*

7) G. TABACCO, L'allodialità del potere nel medioevo, in: *Studi Medievali*, ser.3a, 11,2 (1970), pp. 565–615.

*carum tortum quam rationem*⁸⁾! Atteggiamento che consuonava col giudizio negativo che il vecchio Caffaro aveva espresso sui *mores* dell'aristocrazia locale che a detta sua erano *magis rapere quam iuste vivere*⁹⁾. Se dunque si accettava l'allodialità del potere come inveterata consuetudine, non mancava tuttavia di emergere nelle menti più attente alla legittimità del possesso il dubbio sull'origine di quelle detenzioni.

Non è casuale che queste considerazioni provengano dall'ambiente urbano al quale il Caffaro apparteneva perché proprio la *civitas* in Italia ha conservato – e soprattutto ha saputo rivalutare nel corso dell'XI secolo – quel significato pubblico connesso con la detenzione del potere politico sul territorio¹⁰⁾. È ormai quasi comunemente accettato infatti che il regime cittadino, nella sua funzione di collegamento con il *regnum*, abbia favorito il mantenimento di una condizione privilegiata dei residenti urbani, complessivamente riconosciuta dagli imperatori di Franconia come una sorta di dipendenza diretta, e che ciò abbia contribuito all'affermazione del comune cittadino, fin dal suo sorgere, come ente territoriale¹¹⁾: e questo in generale, nonostante la peculiarità dei singoli casi e le soluzioni di compromesso di volta in volta adottate con i vescovi.

Ben più che le ancora informi costruzioni territoriali dinastiche delle famiglie degli ex-funzionari che stavano ridisegnando su base patrimoniale l'antica geografia delle circoscrizioni pubbliche carolingie entrando in concorrenza con i nuovi lignaggi signorili, le *civitates* hanno coscienza di essere *res publica*, momento locale del potere pubblico, e agiscono di conseguenza recuperando all'interno quelle prerogative eventualmente sottratte dalla detenzione dei privati – come i diritti fiscali passati alle famiglie viscontili¹²⁾ – e spingendosi all'esterno nel controllo politico del comitato. Fu certamente un'iniziativa innovatrice rispetto a un passato in cui la città altro non era che parte della più ampia circoscrizione territoriale soggetta al funzionario regio, né si può in alcun modo considerarla una restaurazione dell'antico ordinamento (anche se più tardi gli ideologi comunali provarono a proporla come tale¹³⁾), ma fu un'iniziativa in qualche modo legittimata proprio da quei riconoscimenti imperiali a cui, nel vivo della lotta col Barbarossa, i giuristi cittadini coscientemente ancora si richiamavano. Che poi la «conquista del contado» seguisse di fatto la prassi corrente della politica contemporanea non deve stupire, dato l'inserimento delle *civitates* nella realtà del mondo signorile, sì che si è detto più

8) Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, ed. Q. SELLA et al., 1880 (Atti della R. Accademia dei Lincei 174, s. 2a), p. 902, doc. 815.

9) Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori, ed. L. T. BELGRANO, 1890 (Font. stor. Italia 11), p. 40.

10) Si veda a questo proposito R. BORDONE, La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII, 1987 (BSS 202), pp. 130–141.

11) Ibid., p. 139.

12) Cfr. R. BORDONE, Nascita e sviluppo delle autonomie cittadina, in: La storia, Il Medioevo, II, 2, 1986, p. 456.

13) Ci si riferisce alla «teoria della comitatina», sulla quale si vedano i classici studi di G. DE VERGOTTINI, Origini e sviluppo storico della comitatina, in: Studi Senesi, II, v. XVIII, ora anche in: Scritti di storia del diritto italiano, I, 1977.

volte che il comune si comportasse spesso da »signore collettivo« nel ricorrere all'utilizzo degli istituti feudali per sottomettere i dominati locali. Né, tantomeno, ci si può aspettare dalla classe dirigente cittadina, in certi casi formata anche da detentori di diritti signorili nel contado, una verifica e una disamina dei titoli di legalità in base ai quali esercitavano i loro poteri i signori locali che si sottomettevano al comune: si prendeva atto di un potere di fatto, lo si riconosceva come tale e, nel caso di un feudo oblato, restituendolo al suo originario detentore in un certo senso lo si legittimava, facendolo formalmente discendere dall'autorità cittadina.

Una qualche maggiore attenzione giuridica, caso mai, era rivolta in talune sottomissioni a distinguere i beni allodiali da quelli beneficiari, come appare nella documentazione piacentina della prima metà del secolo XII. In un caso del 1132, ad esempio, alcuni signori donano al comune di Piacenza *proprietario nomine* tutto il loro allodio del castello di Cella Gavasca riottenendolo in feudo e, con atto separato, cedono la metà del castello di Casasco che dichiarano di tenere in beneficio da S. Colombano di Bobbio, col patto di riaverlo dal comune *libellario nomine*¹⁴⁾. Nel 1141, in occasione di una concordia stipulata fra i Piacentini e i *milites* della Valtaro, il comune richiede che vengano consegnati *ad proprium totum allodium quod ipsi habebant ... et omnes libellarias* e si impegna a restituire il tutto in feudo contro il giuramento di fedeltà, *salva fidelitate suorum anteriorum seniorum*¹⁵⁾. Un'importante clausola a proposito di tali *antiores seniores* prevede però che, se i Piacentini *rationabiliter vicerint aliquid* da coloro dai quali tali *milites* tengono dei feudi – cioè, presumibilmente, i marchesi Malaspina, Pallavicini e di Cornazzano¹⁶⁾ –, tale conquista per metà dovrà essere concessa in feudo agli stessi *milites* e per metà tenuta direttamente dal comune. Il comune, dunque, nell'inserirsi politicamente nel complesso intreccio dei rapporti intersignorili tende a legittimare il potere e a legare a sé i signori locali tramite gli istituti vassallatici nel rispetto delle consuetudini feudali – possibilità di alienazione di un feudo sotto forma di livello, salvaguardia della *fidelitas* ai *seniores* precedenti¹⁷⁾ –, pur senza rinunciare alla prospettiva di affermare *rationabiliter* (che pure è spesso una *ratio* robustamente sostenuta dalla mano militare!) la propria supremazia sui feudi altrui.

Ignoriamo in base a quali presupposti, nella fattispecie, i Piacentini vantassero diritti nei confronti dei signori eminenti della Valtaro, ma il riferimento a una *ratio* vantata dal comune ripropone il problema, particolarmente sentito, della legittimazione del potere, una legittimazione che di norma non sembra discendere dall'alto ma piuttosto dalla durata della detenzione. Così nel medesimo documento relativo alla Valtaro¹⁸⁾, ai *domini* locali (o *milites*) è infatti concesso di non rendere conto alle chiese e agli uomini di Piacenza *de hoc quod cotidie per*

14) Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza, ed. FALCONI et al. I, 1984, pp. 92–93, doc. 49.

15) Ibid., pp. 308–318, docc. 149–152, in particolare p. 309.

16) Riferimento ai marchesi ibid., p. 310.

17) Secondo quanto stabilito dalle Consuetudines feudorum, ed. K. LEHMANN ET AL., 1971, pp. 97–98 (*alienatio per libellum facta*).

18) Il Registrum Magnum (nota 14), p. 309, doc. 149.

triginta annos suo nomine possessum habent: sebbene l'ambito al quale la clausola si riferisce sembrerebbe patrimoniale, il principio della durata continuativa può essere molto eloquente sulla concezione della legittimità della detenzione del potere.

Un'ulteriore indicazione in questo senso proviene da una testimonianza cronistica di una ventina di anni più tardi, riferibile cioè a un momento in cui, sotto la vigorosa spinta del Barbarossa, si sta ormai affermando un diverso principio, quello della legittimazione imperiale. Si tratta di un noto passo dell'Anonimo continuatore del cronista laudense Ottone Morena relativo alle vessazioni dei funzionari imposti in Lombardia dopo il 1164¹⁹⁾; nell'elen-care i soprusi perpetrati dagli esosi *procuratores* che pretendevano dai Lombardi *plus de septem quam imperatori iure deberetur*, dopo aver parlato delle imposizioni personali, di quelle sui mugnai, sui pescatori e sui cacciatori, afferma: *preterea omnia districta, que capitani vel aliqui alii domini alicuius castri soliti fuerant ipsi et eorum antecessores per trecentos annos a retro temporibus habere et tenere in ipso castro aut in villa ipsius castri habitantes, imperator ipsis dominis omnimodo abstulerat nec eos ipso districtu uti nec ipsum exercitium exercere permittebat, sed sibi totum vendicabat*²⁰⁾.

Due elementi colpiscono di tale affermazione: l'attribuzione non ai funzionari ma all'imperatore stesso di un provvedimento così punitivo; il riferimento preciso al mantenimento del *dominatus* per trecento anni, inteso forse come limite massimo (e quindi tanto più sconcertante per il cronista). Verrebbe dunque fatto di pensare che anteriormente al 1164 lo stesso Federico considerasse legittima la detenzione di un *districtus* giurisdizionale per la durata di tre secoli – che Hagen Keller ha cercato di dimostrare come possibile presso le famiglie capitaneali della Lombardia, escludendo che si trattasse di un'indicazione generica per un tempo immemorabile²¹⁾ – e che soltanto nel clima di inasprimento del controllo imperiale dei primi anni sessanta abbia revocato il riconoscimento rivendicando direttamente l'autorità sui *districta* castrensi in linea con le solenni affermazioni di Roncaglia. Ci sarebbe stata, in altre parole, una più che comprensibile sfasatura tra le affermazioni di principio e la realtà politica di quelle numerose signorie che in quegli anni non ricevettero una formale concessione feudale dei loro diritti – né a Roncaglia²²⁾ né in seguito – ma continuarono comunque a esercitarli in forza della tacita legittimazione consuetudinaria della durata della detenzione del potere: fino a trecento anni indietro per i capitanei, come per i *milites* della Valtaro erano trent'anni nella prassi piacentina.

La dieta di Roncaglia del 1158 aveva tuttavia rappresentato per l'imperatore e per il mondo italiano dei comuni e delle signorie un momento ineludibile non soltanto per le drammatiche

19) Ottonis Morenae eiusdemque continuatorum Libellus de rebus a Frederico imperatore gestis, in: *Italische Quellen über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien*, ed. F.-J. SCHMALE, 1986, pp. 198–199.

20) *Ibid.*, p. 200.

21) H. KELLER, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien (9.–12. Jahrhundert)*, 1979, pp. 140 e 249.

22) A Roncaglia l'arcivescovo e i consoli di Milano *omnesque alii Longobardie presentes episcopi, comites et etiam marchiones seu duces* cedono i *regalia* all'imperatore *statimque imperator eis omnibus sub nomine fidelitatis* li concede (Ottonis Morenae ... Libellus, nota 19, p. 90).

conseguenze che provocò la rivendicazione delle regalie ma, più in generale, per il gagliardo contributo alla chiarificazione istituzionale che apportò alla riflessione giuridica e alla conseguente applicazione politica, forse ben oltre quanto il Barbarossa stesso non si aspettasse. L'attribuzione al principe dell'*omnis iurisdictio et omnis districtus*, di ascendenza romanistica, nel dichiarare in modo inequivocabile gli ambiti della funzione regia e nel denunciare la chiara volontà politica di esercitarla da parte di Federico, ribadiva di fatto la centralità (e il monopolio imperiale) di quel potere pubblico il cui principio si era andato obnubilando con l'affermarsi e il diffondersi di una concezione allodiale. Una concezione di cui le stesse *civitates* prendevano atto e fruivano nel loro abituale comportamento politico senza neppure porsi il problema di un'eventuale relazione con l'impero, come denuncia l'abituale assenza di eccezione di fedeltà imperiale negli atti comunali della prima metà del XII secolo²³).

Riacquistare il controllo del *publicum*, secondo quanto la »riscoperta« del diritto romano andava suggerendo alle mire dell'imperatore, poteva apparire una netta ma inevitabile inversione di tendenza rispetto a una consolidata concezione allodiale che si autolegittimava con il principio della durata della detenzione del potere, e contro di essa l'attacco più esplicito – in considerazione del fatto che l'*omnis iurisdictio* restava pur sempre un'affermazione generale e generica – fu rappresentato dalla precisa normativa che faceva divieto di vendere insieme con i beni allodiali anche la *iurisdictio* e il *districtus*²⁴). In seguito a transazioni fra privati non si poteva più, dunque, venire in possesso di pubblici poteri, come era fin allora accaduto, ma soltanto tramite una concessione in forma feudale da parte di chi di quei poteri era la fonte.

Il ricorso al simbolismo vassallatico-feudale nella forma moderna del feudo di signoria – ben diversa dalla fedeltà vassallatica di un funzionario carolingio –, per la verità non era un'assoluta innovazione del Barbarossa in quanto abitualmente vi ricorrevano signori e comuni nell'utilizzare l'istituto del feudo oblato, ma certamente nuovo fu l'intento di farne, almeno concettualmente, l'esclusivo mezzo con cui legittimare l'esercizio di ogni potere come discendente dall'autorità imperiale, nei confronti tanto dei signori locali di diverso rango, quanto delle *civitates* che pure in precedenza con l'impero avevano avuto un diverso tipo di relazione²⁵).

Si trattò di un orientamento di massima, beninteso, che l'opportunità politica suggerì di volta in volta di sostituire con interventi anche di tipo diverso e che di conseguenza non

23) I rari casi in cui la formula compare nella documentazione cittadina, infatti, si rifanno sempre a rapporti personali e diretti con l'imperatore e non a un criterio generale, universalmente adottato (nel Registrum Magnum di Piacenza – nota 14 – ad esempio, anteriormente alla venuta del Barbarossa soltanto il marchese Pallavicino – anno 1145, doc. 151 – utilizza la formula *salva fidelitate*, comprendendo l'imperatore e i vescovi di Piacenza e Parma).

24) *Qui allodium suum vendiderit, districtum et iurisdictionem imperatoris vendere non praesumat, et si fecerit, non valeat* (DFI 241).

25) Sulle relazioni fra le città e l'impero tra XI e XII secolo si veda BORDONE, La società cittadina (nota 10), pp. 101–141.

contrassegnò in maniera assoluta – e in questo la critica appare oggi concorde²⁶) – la politica italiana di Federico I, impedendo la costruzione di un autentico *Lehnsstaat*. Ma fu in ogni caso un intervento determinante per la successiva riflessione giuridica sul problema della legittimazione del potere pubblico, se nei primi decenni del XIII secolo le *Consuetudines* di Milano arriveranno a definire *iurisdictionem legitimam id est ab imperio vel eo qui causam ab imperio habet descendentem*, pervenuta *per feudum*²⁷). Il che non significa, come è stato rilevato²⁸), che non si ammettesse più un tipo di giurisdizione di origine per così dire allodiale, ma che, pur riconoscendola, veniva in un certo senso definita «illegittima», tanto profonda era stata l'influenza dell'affermazione federiciana che la *iurisdictione* emanante dal principe non potesse da lui essere concessa che in forma feudale. Con questo non si vuole né si può attribuire al precetto imperiale un'immediata e diretta rispondenza sugli usi e sulle forme istituzionali del regno²⁹), quanto piuttosto segnalare una sua innegabile funzione di chiarimento e di accelerazione di un processo in atto.

Il ricorso ai rapporti vassallatici per regolare le subordinazioni e istituire collegamenti politici fra le forze era infatti già ben noto nella realtà italiana della prima metà del XII secolo, anzi, in taluni casi proprio l'incipiente organismo comunale aveva trovato nello strumento del *beneficium* il mezzo formale per ottenere riconoscimento giuridico da parte dei vescovi³⁰). Lo stesso frequente ricorso al feudo oblato da parte delle città aveva poi contribuito alla creazione di un loro *territorium* politico di natura pubblica della cui alta signoria era legalmente depositario il comune, pur concedendone il godimento dei diritti ai suoi vassalli. Fra territorio a diretta dipendenza, affidato a funzionari, e territorio infeudato, *civitates* potenti come Genova non sembravano avvertire differenze sostanziali se nel 1171 la repubblica, dopo il tradimento dei suoi castellani, preferisce riconoscere come feudo il castello di Parodi, in precedenza acquistato in denaro sonante e direttamente amministrato, e affidarlo agli antichi signori³¹).

Si il feudo, proprio per la sua duttilità e diffusione³²), divenne lo strumento privilegiato dal

26) Si veda a tal proposito la recensione di G. TABACCO all'importante volume di A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien*, I-II, 1970-1971, in: *Studi Medievali*, ser. 3a, 14, 1 (1973), pp. 227-237, in particolare a p. 235.

27) E. BESTA et al., *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, 1940, XXI, 18-19, p. 113.

28) TABACCO, L'allodialità del potere (nota 7), p. 611.

29) Ma giustamente fa rilevare P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, 1965, p. 183, nota 76, che fin dal 1162 in una vendita novarese *cum omni honore et districtu* si specifica tuttavia *salvo honore imperatoris*, probabilmente proprio a seguito del divieto di Roncaglia di alienare i poteri pubblici nelle vendite allodiali.

30) Si vedano ad esempio i casi di Tortona e di Asti, quest'ultimo analizzato da R. BORDONE, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, 1980 (BSS 200), p. 355.

31) *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, ed. C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, II, 1936 (Font. stor. Italia 77), p. 135.

32) L'uso del feudo di signoria non sempre sanciva la processione di un diritto dall'alto al basso ma poteva semplicemente servire a scopi di strategia politica, come nel caso, invero insolito, di un potente marchese del Vasto che diventa vassallo di un più modesto signore locale per garantirsi il controllo di un castello

Barbarossa, e dopo di lui l'unico mezzo, per legittimare il potere politico, non va però dimenticato che fu da lui utilizzato – nel coacervo tumultuoso di signorie concorrenti – principalmente per affermare con vigore il monopolio imperiale dell'autorità pubblica contro ogni altra presunta legittimazione del potere su base, come si è visto, consuetudinaria: l'*omnis iurisdictio* era la sostanza, la concessione feudale la forma che essa assumeva nel calarsi nella caotica realtà italiana. Nei dibattimenti giudiziari della fine del XII e della prima metà del XIII e nell'escussione dei testimoni delle controversie giurisdizionali il progresso dell'equazione legittimità = derivazione dall'impero si fa strada gradatamente ma in maniera irreversibile contro ogni persistente residuo di consuetudini diverse.

Nel corso della lite in cui nel 1185 fu coinvolto quello spregiudicato conte di Biandrate di cui abbiamo ricordato la franca e brutale volontà di sopraffazione³³⁾, i testimoni interrogati rispondono attestando la continuità cinquantennale dell'esercizio del potere da parte delle monache, ma il *villarius* del monastero (forse più »acculturato«) aggiunge che esse tengono il territorio in contestazione *pro regalia a domino imperatore*³⁴⁾. Lo stesso anno gli *homines* del comune di Chieri hanno lite con il prevosto di S. Salvatore di Torino: essi pretendono infatti di sottoporre a carichi fiscali e giurisdizionali gli abitanti del vicino villaggio di Santena affermando che *hec omnia longissimo tempore facere consuevisse*; il prevosto, dal canto suo, afferma che ciò avviene *contra preceptum domini Frederici imperatoris* concesso al monastero³⁵⁾. *Visis privilegiis*, il vescovo di Torino sentenza a favore del prevosto: la concessione imperiale annulla la durata della detenzione. Nel 1224, in un documento già esaminato a questo proposito dal Tabacco³⁶⁾, i testimoni di un processo sono interrogati sul modo in cui i signori locali acquisirono la loro giurisdizione: uno solo la fa derivare da una cessione in allodio, da un fantasioso acquisto *a rege Carlone Magno*, tutti gli altri *per feudum, pro feudo gentili*, concesso da qualche non meglio precisabile imperatore³⁷⁾: ciò che conta in primo luogo rilevare è l'ormai generale convinzione, a oltre sessant'anni da Roncaglia, che l'origine di una *iurisdictio* non può derivare che da una cessione imperiale in quanto ha nell'impero la sua giustificazione; non meno importante è che il meccanismo di trasmissione sia definitivamente individuato – salvo qualche sopravvivenza (forse non esigua) della concezione allodiale – nel ricorso all'investitura feudale.

In un mondo che cercava di razionalizzare la dinamica dei propri rapporti, elaborando in forma nuova strumenti tradizionali, l'incontro fra le esigenze dei giuristi cittadini e la volontà di affermazione regia fu proficuo e diede frutti duraturi per tutto il corso del medioevo, ripristin-

estraneo al suo dominato (Le carte dell'Archivio capitolare di Asti, ed. F. GABOTTO et al., 1907 – BSSS 37–, doc. 20, pp. 20–21, a. 1157).

33) Si veda sopra, testo corrispondente a nota 8.

34) Codex Astensis (nota 8), doc. 814, p. 900.

35) Le carte dell'Archivio arcivescovile di Torino, ed. F. GABOTTO et al., 1906 (BSSS 36), doc. 77, p. 81.

36) TABACCO, L'allodialità del potere (nota 7), p. 610.

37) Le carte dell'Archivio capitolare di Casale Monferrato, ed. F. GABOTTO et al., I, 1907 (BSSS 40), doc. 115.

ando, proprio nel momento in cui si stavano delineando organismi protostatali, una concezione sovralocale e coordinatrice di *publicum* dal quale discendevano per via feudale i poteri politici particolari. La sua influenza, arricchita dall'ulteriore riflessione dei giuristi bassomedievali, doveva ancora farsi sentire in modo non irrilevante oltre un secolo più tardi, fornendo un'utile giustificazione a chi intendeva sottrarre la propria signoria locale dall'egemonia dei dominati regionali, come ad esempio accadde nel territorio lombardo al tempo dei Visconti³⁸).

2. È noto che, al di là delle affermazioni generali, il Barbarossa nella sua politica italiana adottò largamente (come già i suoi predecessori) ciò che è stato definito *Wendigkeit*³⁹) ricorrendo di volta in volta a soluzioni diverse dalla riorganizzazione feudale, talvolta ispirandosi piuttosto a quei provvedimenti che la sperimentazione cittadina andava elaborando nella costruzione non sempre sistematica di un territorio politico e di un funzionale organismo istituzionale⁴⁰). Federico trasse profitto dalla frequentazione dei giuristi bolognesi non solo nel recepire dal diritto romano ciò che meglio poteva essere utilizzato per riaffermare l'autorità sovrana, ma anche nell'assimilare quel patrimonio di consuetudini e di pratiche di governo cittadino che si era andato accumulando dall'esperienza di oltre mezzo secolo di amministrazione autonoma della cosa pubblica: non per nulla alla dieta di Roncaglia nell'elencare i diritti di regalia si erano espressi, accanto ai dottori dello Studio, anche i giudici cittadini⁴¹). Nell'organizzare l'amministrazione dei territori soggetti a un controllo diretto dove, abbandonato il modello feudale, l'imperatore ricorse alla nomina di funzionari, oltre all'esperienza dell'amministrazione delle corti regie tedesche (troppo circoscritta agli aspetti fiscali)⁴²), agì senza dubbio la suggestione delle magistrature comunali ed è stato recentemente indicato con ragionevoli motivi come la *potestas* federiciana deriverebbe da preesistenti e precoci esempi italiani e non viceversa come si sosteneva un tempo⁴³). Non è infine mancato chi ha rilevato come la creazione di distretti a diretta amministrazione non solo sia stata effettuata quasi a imitazione dei comuni, ma che con tale provvedimento l'imperatore sia entrato in gara con i comuni stessi »come forza eversiva«⁴⁴).

Ebbene, c'è da chiedersi a questo punto, in questo scambio di esperienze, che cosa a loro volta i comuni abbiano preso dal Barbarossa, quali conseguenze istituzionali e pratiche – e di che peso – abbia avuto per loro il confronto.

38) CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale (nota 6), p. 42.

39) Si veda nota 3; un analogo concetto era stato espresso anche dall'HAVERKAMP, Herrschaftsformen (nota 26).

40) Si veda al proposito G. TABACCO, La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa, in: Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda (Atti del XXXIII Congresso Storico Subalpino, Alessandria, 6-9 ottobre 1968), 1970, pp. 163-177.

41) *Imperator ... duos uniuscuiusque Longobardie civitatis iudices elegit iussitque eis, quod ipsi omnes cum predictis quattuor Bononie magistris ad consilium ambularent*; erano in tutto, esclusi i dottori, ventiquattro (Ottonis Morenae ... Libellus – nota 19–, p. 90).

42) TABACCO, La costituzione (nota 40), p. 174.

43) C. LUDWIG, Untersuchungen über die frühesten »Podestaten« italienischer Städte, 1973.

44) TABACCO, La costituzione (nota 40), p. 173.

Va detto, anzitutto, che le *civitates*, non meno dei *potentes* dell'aristocrazia laica, cercarono precocemente quella legittimazione che emanava dall'imperatore – legittimazione di cui non avevano, a ben vedere, bisogno –, certo sollecitate dalla risolutezza che il Barbarossa manifestò nel primo decennio della sua attività italiana anche sul piano militare. Un irrigidimento, se non proprio una vera inversione di tendenza, si verificò caso mai più tardi, con il sorgere della Lega, quando la situazione politica portò i comuni consociati a rivalutare l'originario rapporto con l'impero e ad appellarsi esclusivamente a *rationibus et bonis usis quas et quos soliti sunt habere reges et imperatores a centum annis infra usque ad vitam regis Chunradi*⁴⁵.

Subito dopo la prova di forza con Milano nell'estate 1158 e la dieta di Roncaglia, tuttavia, molte città si affrettano a sottomettersi a Federico per ottenere da lui riconoscimenti immediati, senza discutere quello che alle città della Lega sembrerà più tardi un abuso⁴⁶. Savona invia legati affinché sia riconosciuta la *libertas salva in omnibus imperiali iustitia* (fine 1158), Asti ottiene dei *rectores* locali con il beneplacito imperiale (1159), i *fideles* di Albenga rendono addirittura omaggio feudale, Como sollecita l'intervento imperiale affinché gli abitanti della città e del contado prestino *iuramentum de comuni*; il *rector* di Imola ottiene la reintegrazione dello *statum eiusdem civitatis ad modum aliarum civitatum cum toto suo comitatu in integrum*, espressione che, pur nella sua ambiguità, lascia intravedere la possibilità di un riconoscimento di tipo generalizzabile, echeggiante formule non molto dissimili, usate dagli imperatori precedenti, quegli stessi ai quali la Lega si richiamerà esplicitamente⁴⁷.

Ancora una volta appare evidente che certe durezza di Federico – ferme restando le dichiarazioni di principio – sono legate alla particolare situazione delle città lombarde e si vanno attenuando di mano in mano che ci allontana dalla Lombardia: a Imola si riconosce l'influenza sul *comitatus*, andando oltre i riconoscimenti dei predecessori; per Assisi, nel 1160, nel garantirne le libertà *sicut a temporibus quarti Henrici usque ad nostra tempora stetit*⁴⁸, si dichiara esplicitamente *sit capud totius comitatus*, confermando la legittimità di quel controllo territoriale che al nord, a detta di Ottone di Frisinga⁴⁹, si era da tempo realizzato.

Nel notissimo caso di Pisa del 1162 il riconoscimento politico alle istituzioni locali è ancor

45) Gli Atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI, ed. C. MANARESI, 1919, doc. 50, p. 74.

46) DFI 247 (Savona), 259 (Asti), 260 (Albenga), 265 (Como), 268 (Imola).

47) BORDONE, La società cittadina (nota 10), p. 105.

48) DFI 321 (a. 1160).

49) Per l'interpretazione del noto passo di Ottone si rimanda a BORDONE, La società cittadina (nota 10), pp. 15–17. Rimane in questo caso il dubbio che il Barbarossa riconoscesse la funzione assunta dalla città nei confronti del territorio per poi controllarne direttamente, tramite l'immediato potere su di essa, l'intero *comitatus*. Anche alla nemica Piacenza, alla quale impone nel 1162 la distruzione delle torri e della mura, riconosce tuttavia l'implicita funzione di centro territoriale, obbligando i castellani della diocesi e del comitato a prestare giuramento *sicut cives Placentini*; non solo, ma proprio ai Piacentini impone di fare viva guerra a chi si opponga a tale provvedimento, continuando, in un certo senso, la politica di assoggettamento del contado che era propria del comune (DFI 361, a. 1162): assumendone il controllo diretto con l'imposizione di un podestà imperiale, il Barbarossa non altera i quadri di espansione del comune, ma piuttosto a esso si sostituisce.

più esplicito⁵⁰), come è esplicita, d'altro canto, la concessione del potere in forma di chiara investitura feudale, secondo quel preciso criterio al quale abbiamo fatto in precedenza riferimento e che in modo altrettanto chiaro comparirà nel diploma di pochi mesi successivo per Genova, anche nella formulazione molto simile a quello pisano⁵¹). Un discorso analogo si può fare per le concessioni rilasciate a Lucca (libera elezione dei consoli), alla fedelissima Cremona (libera elezione dei consoli che ne precede l'investitura imperiale, conferma delle buone consuetudini e godimento delle regalie, *salvamentum* giurato dai villani dipendenti), a Ferrara (libera elezione dei consoli, buone consuetudini già riconosciute dai predecessori), a Mantova (regalie, buone consuetudini *quas habebant ante introitum nostrum in Italiam*), a Treviso (i consoli attuali *antiquum statum consulatus retineant e post eorum exitum* ne vengano eletti altri *ad honorem et fidelitatem imperii*), per finire con la prediletta Pavia, alla quale, oltre le solite regalie e buone consuetudini, si concede di eleggere comunque i consoli e esercitare la pienezza della giurisdizione *quam marchio in sua marchia vel comes in suo comitatu*⁵²).

Alla vigilia dello scontro con la Lega, una rapida analisi dei contenuti dei diplomi rilasciati dal Barbarossa alle città di provata fede o assoggettate perché recalcitranti ci mostra come tutti i diritti riconosciuti a Costanza fossero già presenti in anticipo sotto forma di privilegio concesso alle singole *civitates*. Certamente questo atteggiamento rispondeva alle immediate esigenze della politica imperiale, adattabile alle diverse circostanze, e favoriva anche, esasperandola, quella tendenza al particolarismo che ciascun comune fin dalle origini aveva manifestato e continuava drammaticamente a manifestare, mentre la pace di Costanza generalizzò a tutte le *civitates* della Lega delle norme riconosciute complessivamente dall'impero. Non è tuttavia difficile scorgere in un caso e nell'altro il medesimo terreno dal quale trassero alimento: quel patrimonio comune alla natura cittadina che, pur nelle diverse situazioni, si era sviluppato nell'analogia dell'esperienza comunale⁵³).

Federico recepì frammentariamente i singoli aspetti perché singolarmente le richieste sollecitavano gli estensori della cancelleria nel formulare le concessioni, ma non gli poteva certo sfuggire il quadro d'insieme – sintomatico il riferimento al *modum aliarum civitatum* del già ricordato diploma imolese⁵⁴) – che rimandava sì agli episodici riconoscimenti dei suoi predecessori (che rimasero il punto di forza delle rivendicazioni collettive), ma delineava una realtà diversa e più complessa, imperniata sulla rappresentanza popolare e sull'esercizio della giurisdizione territoriale del contado, fenomeni del tutto inediti rispetto ai tempi di Enrico IV.

50) DFI 356: *concedimus et damus in feudum vobis comitatum vestro districtui*.

51) DFI 367: *unde, quia Ianuensem civitatem a prima sui fundatione caput suum inter alias civitates maritimas altius extulisse etc.* da confrontare con la *narratio* del diploma per Pisa: *Pisana civitas a prima sui fundatione caput suum inter alias civitates extulerit etc.*

52) DFI 375 (Lucca), 369 (Cremona), 441 (Ferrara), 444 (Mantova), 455 (Pavia).

53) BORDONE, La società cittadina (nota 10), pp. 185–186.

54) Si veda nota 46.

Le richieste dei preliminari di Costanza, in altre parole, non dovevano certo suonargli come novità, dal momento che da oltre vent'anni aveva episodicamente acconsentito a esse⁵⁵⁾.

Nel suo sforzo di fronteggiare una situazione molto diversa da quella tedesca e di inserirla armonicamente in un quadro di legittimità e di dipendenza dall'impero, il Barbarossa contribuì a una chiarificazione e a una sistemazione giuridica del nuovo ruolo assunto dalle città nei confronti del territorio, fornendo paradossalmente ai comuni – e non a un singolo comune! – giustificazione universale e strumenti particolari per consolidare il loro potere. La formula usata per Pavia è esemplare in questo senso: la *civitas* – sia pure, nella fattispecie, la più imperiale delle *civitates* – appare equiparata in tutta la sua attività ai tradizionali detentori di circoscrizioni pubbliche, conti e marchesi, ma già nel diploma pisano il riferimento alla piena giurisdizione *que iudex ordinarius vel quilibet potestate predictus ab imperatore habere debet ex sua iurisdicione in suo districtu*, detenuta dalla città⁵⁶⁾, appariva inequivocabile nel suo significato anche territoriale. La Lega, di lì a pochi anni, non avrebbe saputo far di meglio nell'elaborare, al congresso di Lodi⁵⁷⁾, il concetto di territorialità comunale e non va anzi escluso che non abbia subito la suggestione di quanto il Barbarossa era andato riconoscendo alle città fedeli mettendo fuori gioco i signori tradizionali come i vescovi.

In un caratteristico percorso circolare, dopo Costanza i comuni, la cui esperienza aveva influenzato il Barbarossa, ricevettero »di ritorno« la legittimazione territoriale da parte dell'imperatore e seppero sapientemente usare della normativa generale e degli eventuali privilegi particolari per perseguire la loro politica contro le concorrenze dell'aristocrazia locale. Significativo a questo proposito appare un esempio senese. Nel 1186 scoppia una controversia fra il comune di Siena e le famiglie dei conti Guiglieschi e Ardingheschi per il diritto di fortificare alcune località che i consoli ritenevano comprese nell'ambito distrettuale cittadino. A questo proposito i Senesi *ostendebant privilegium a domino invictissimo imperatore Frederico ipsi comuni civitatis Sene factum, in quo continebatur non licere alicui hedificare aliquod castrum in aliqua parte circa civitatem Sene per duodecim miliaria*⁵⁸⁾. Si trattava certo del diploma concesso dal Barbarossa nel 1158 col quale si faceva divieto ai conti di Orgia, ai loro successori e a *quibuslibet aliis* di edificare fortificazioni attorno alla città per un raggio di dodici miglia⁵⁹⁾. Curiosa appare la reazione dei conti che non contestano l'autenticità del diploma, ma asseriscono *quod predictum privilegium erat impetratum in detrimentum eorum*

55) E. FALCONI, La documentazione della pace di Costanza, in: Studi sulla pace di Costanza, 1984, pp. 45–61.

56) DFI 356, p. 199.

57) Gli Atti del comune di Milano (nota 45), doc. 56, pp. 93–96. Per l'interpretazione di questo importante documento si veda R. BORDONE, I comuni italiani nella prima Lega Lombarda: confronto di modelli istituzionali in un'esperienza politico-diplomatica, in: Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich, Hg. H. MAURER, 1987, pp. 52–54.

58) K. F. STUMPF-BRENTANO, Die Reichskanzler, III, Acta imperii, 1881, nr. 179, pp. 245–246.

59) DFI 244.

*et per mendacium*⁶⁰⁾ e che dunque non doveva pregiudicare i loro diritti. Se tale affermazione conferma, da un lato, la prassi della cancelleria di accedere alle richieste dei postulanti, guidata prevalentemente dall'opportunità politica del momento, e spiega l'inserimento nei diplomi, come abbiamo visto, di formule tipicamente comunali, dall'altro manifesta la velata irritazione dell'aristocrazia anche nei confronti degli estensori del documento. Ma il comune aveva ormai imparato che si trattava di un'irritazione improduttiva, perché i giudici imperiali non avrebbero mai giudicato *contra privilegium invictissimi imperatoris Frederici*, sindacando sulla buona o sulla mala fede dei richiedenti il diploma, e così fecero, condannando i conti a recedere dalle loro pretese.

L'abilità della classe dirigente comunale nel servirsi della prestigiosa figura dell'imperatore per difendersi dagli attacchi dell'aristocrazia non si limitò tuttavia a sfoderare al momento opportuno i privilegi particolari, secondo un comportamento tradizionale delle parti in giudizio, ma in talune occasioni consistette nell'interpretare con acribia giuridica i provvedimenti generali del Barbarossa e nel sapersene servire nel caso in cui la città non avesse ricevuto concessioni specifiche.

Così fu per Ivrea. In questa piccola città piemontese alla metà del secolo si era sviluppato sotto la tutela del vescovo l'organismo comunale, ma fin dal 1170 esso subiva pesantemente l'influenza del ben più potente comune di Vercelli⁶¹⁾. Data la sua collocazione su un importante asse commerciale venne tuttavia sottoposta al diretto controllo imperiale dal 1187 al 1189 con la designazione di Trusardo di Kestenburg, ministeriale dell'imperatore, come podestà⁶²⁾. Al principio degli anni Novanta il conte di Biandrate, forte della tradizionale alleanza con gli Staufer e dell'adiacenza dei suoi possedimenti presso la città⁶³⁾, pretese di esercitare poteri signorili su Ivrea, affermando che gli erano stati concessi in feudo dall'imperatore⁶⁴⁾. La città si rifiutò di riconoscerlo come signore e si venne reiteratamente a scontri militari, per due volte sospesi dall'intervento pacificatore (e non disinteressato) del comune di Vercelli⁶⁵⁾.

Nel 1193, durante l'assenza di Enrico VI dall'Italia, il conte di Biandrate – secondo l'espressione di Francesco Cognasso⁶⁶⁾ – «fece il passo falso di accettare l'intervento dei giudici imperiali di Pavia a cui l'imperatore aveva affidato la causa» e rinnovò la richiesta che gli Eporediesi gli giurassero fedeltà *sicut olim fecerunt imperio et facere debebant*⁶⁷⁾. A una nuova opposizione dei cittadini, i *sapientes comitis* si appellarono al principio romanistico dell'*interdictum uti possidetis* per far riconoscere come legittimo il possesso del Biandrate, asserendo

60) STUMPF-BRENTANO (nota 58), p. 245.

61) Su Ivrea nel XII secolo si veda F. COGNASSO, *Il Piemonte nell'età sveva*, 1968, pp. 315–320. Sull'episodio si veda anche HAVERKAMP, *Herrschaftsformen* (nota 26), pp. 428–430.

62) Su Trusardo di Kestenburg, che fu anche podestà imperiale di Chieri, si veda HAVERKAMP (nota 26), pp. 469–470.

63) COGNASSO, *Il Piemonte* (nota 61), pp. 318–319; HAVERKAMP (nota 26), pp. 427–428.

64) Il «Libro Rosso» del Comune di Ivrea, ed. G. ASSANDRIA, 1914 (BSSS 74), doc. 137, pp. 121–122.

65) COGNASSO, *Il Piemonte* (nota 61), p. 319.

66) *Ibid.*

67) Il «Libro Rosso» (nota 64), doc. 137, p. 121.

che il conte era *in quasi possessione fidelitatis, ex eo quod missus fuerat voluntate imperatoris in possessionem Yporegie et castri et iurisdictionis et omnium que ibi habebat dictus imperator ... cum imperator omnia que habebat in Yporegia sibi in feudum concesserit*⁶⁸). Proprio il ricorso all'*uti possidetis* fa invece pensare – a differenza di quanto ritiene il Cognasso⁶⁹ – che non ci fossero state ufficiali concessioni feudali messe per iscritto, perché, diversamente da quanto era accaduto nel caso (inverso) di Siena, i legali del conte non furono in grado di presentare nessuna carta di privilegio al proposito.

La difesa del *sindicus* comunale fu molto accorta e dispiegò la sottigliezza giuridica alla quale le città erano maturate durante il confronto con i giuristi dell'imperatore: respinse anzitutto l'*interdictum*, negando la *quasi possessio*, vanificata dalla stessa opposizione fatta dal comune che mai in precedenza aveva giurato fedeltà, considerò che non gli sembrava *nec verum nec verisimile quod imperator concessisset ei predictam fidelitatem* e si spinse ben oltre, affermando che, se anche ciò fosse ipoteticamente avvenuto, tale concessione doveva *de iure non valere*, dal momento che *illa fidelitas fieri debebat imperatori ratione corone et imperii* e perché *prius imperator concesserat comitatum episcopo Iporiensi cui faciebant* (gli Eporediesi) *fidelitatem*⁷⁰). Due tipi di fedeltà, dunque, sembrano delinearci nella mente dei legali del comune: la fedeltà dovuta all'imperatore appunto *ratione corone*, che parrebbe implicare un'immediata e diretta dipendenza della città, quale di fatto per Ivrea si era verificata sotto il funzionario regio Trusardo, e la fedeltà dovuta al vescovo in quanto titolare del *comitatus* legittimamente concessogli dall'imperatore. Non manca in questa argomentazione quella che appare un'ambiguità di fondo: la sovrapposizione fra le due fedeltà, i cui ambiti non vengono distinti, ma che forse i contemporanei erano in grado di distinguere, considerando, per ipotesi, il *comitatus* concesso al vescovo come qualcosa di separato dalla *civitas* soggetta all'imperatore. È, d'altra parte, in quei medesimi anni che la distinzione fra le condizioni del *civis* di pieno diritto e quelle degli abitanti del contado sottoposti alla *civitas* in molti comuni assume una chiara formulazione giuridica con l'elaborazione di clausole precise⁷¹).

Vanamente i conti di Biandrate opposero alla *ratio* del *sindicus*, che sottoponeva alla coerenza con la legge anche l'operato dell'imperatore!, il principio »assolutistico« di stampo da dieta di Roncaglia che *omnia possit facere imperator*, anche *rem alienam alienare et dominium*

68) Ibid.

69) COGNASSO, Il Piemonte (nota 61), p. 318.

70) Il »Libro Rosso« (nota 64), doc. 127, p. 122.

71) Così, ad esempio, nel caso di Piacenza tra il 1184 e il 1200 vengono chiaramente distinti il *sacramentum civile civitatis* e il *contadinum sacramentum civitatis* entrambi prestati nel caso di sottomissione al comune e comportanti diversi obblighi e diritti: Tedaldo conte di Lavagna giura di ottemperare agli obblighi *sicuti alii comitatini Placentie* (Il Registrum Magnum – nota 15–, doc. 4, p. 14, a. 1184); Oberto e altri della famiglia Greco contraggono il cittadinanzaico (*civile sacramentum civitatis*) *et ita liberos cives esse in omnibus et per omnia sicut alii cives Placentie sunt* (doc. 132, p. 276, a. 1184); Gerardo di Grotta e i suoi consorti, nell'impegnarsi a tenere un castello a disposizione di Piacenza, giurano *contadinum sacramentum civitatis* (doc. 265, p. 542, a. 1192); il marchese Malaspina giura *citadantiam Placentine civitatis sicut cives Placentie* (doc. 250, p. 521, a. 1194).

transferre: le argomentazioni comunali parvero convincenti per i giudici imperiali che assolvero Ivrea dall'*interdictum* e riconobbero così l'immediata dipendenza della città dall'imperatore. Una immediatezza che gli Eporediesi continuarono a sostenere in un quadro più vasto che pare fare riferimento a una generale condizione delle *civitates* del regno, come si ricava dal giuramento richiesto dai cittadini ai marchesi di Monferrato in occasione di una concordia del 1198 con la quale gli Aleramici si impegnano a che nessun *homo habeat civitatem Yporegie neque poderium neque dominium, nisi dominus imperator*, e promettono di contribuire con ogni mezzo *quod homines Yporegie stabeant ad honorem ut alie civitates Lombardie*⁷². Sebbene non compaia fra le firmatarie della pace di Costanza, Ivrea – come ogni altra città non espressamente ricordata – intende godere delle medesime prerogative ormai generalizzate a tutte le città in quanto tali.

Va infatti considerato che anche le pretese di inquadramento feudale da parte dell'imperatore – esplicitamente espresse nei diplomi degli anni Sessanta – si erano andate gradatamente attenuando, almeno in quelle forme. È stato rilevato come la menzione del feudo dopo il 1165 nei diplomi alle città scompaia e che il »linguaggio dei diplomi ... si fa più cauto e generico e mostra di rifuggire dalle definizioni«⁷³. Nel testo definitivo della pace rimase la nota formula *vassalli nostri ... fidelitatem faciant sicut vassalli, ceteri omnes, sicut cives*⁷⁴, non priva di una – forse voluta – ambiguità. Ma nei preliminari di Piacenza erano stati gli stessi legati imperiali a proporre la variante, poi caduta, che i *cives* prestassero giuramento di fedeltà *secundum consuetudinem obtinentem ante regnum domini Frederici*⁷⁵: un tipo di fedeltà che gli Eporediesi con chiarezza definiranno *ratione corone et imperii* per distinguerla da ogni altro rapporto. Questo tipo di riflessione giovò, si potrebbe quasi dire, particolarmente a quei comuni minori che seppero rivalutare il loro ruolo di *civitates*, opponendosi alle mire dell'aristocrazia locale: il conflitto di Ivrea con i conti di Biandrate ebbe ancora uno strascico di oltre dieci anni e si concluse nel 1207, tramite l'arbitrato del vescovo, con un compromesso, non certo con la subordinazione del comune che trattò con il conte su un piano di parità, ottenendo, ad esempio, la metà dei beni comuni già fiscali che *imperator aut eius nuncii tenuerunt in territorio Yporegie*⁷⁶.

Comuni ben più forti, come Asti, alla morte di Enrico VI subentrarono sui beni fiscali senza obiezione alcuna, dando come acquisito e generale il diritto di controllo giurisdizionale sui luoghi amministrati dall'impero in forma diretta, in base, forse, all'equiparazione fra »pubblico« e »comunale«, estesa e applicata all'intero territorio. In tal modo proprio Asti nel 1197 non solo dichiarò il possesso e l'inalienabilità del castello di Annone e degli altri beni imperiali nell'Astigiano, *sicut imperator Fredericus et imperator Henricus per se vel per suos*

72) Il »Libro Rosso« (nota 64), doc. 179, p. 171. Si veda anche HAVERKAMP (nota 26), p. 429.

73) BRANCOLI BUSDRAGHI, La formazione (nota 29), p. 176; si vedano anche le considerazioni di TABACCO nella recensione ad HAVERKAMP (nota 26), p. 235.

74) FALCONI, Documentazione sulla pace di Costanza (nota 55), p. 85.

75) Ibid., p. 52.

76) Il »Libro Rosso« (nota 64), doc. 131, p. 114.

nuncios olim illud castrum de Nono ... liberius tenuerunt et possiderunt, ma in una sorta di supplenza imperiale spinse la sua arditezza fino a confermare a nome del comune ai signori di Quattordio, fedeli del Barbarossa, un'investitura feudale *sicut eam tenuerunt tempore Frederici quondam Romanorum imperatoris, il quale olim eis dedit*⁷⁷⁾.

Quanto la Lega aveva in fondo esercitato in un momento di emergenza – l'attribuzione di prerogative imperiali⁷⁸⁾ –, le singole *civitates* ora continuavano a riconoscere non più in alternativa al potere centrale, ma quasi come emanazione di quello, tanto la lezione di sovranità pubblica impartita dal Barbarossa era stata recepita dai comuni e dalla loro organizzazione territoriale. Sicché, nella prima metà del XIII secolo non stupiva di certo attribuire al Barbarossa la formula utilizzata in un falso diploma ai Riminesi, costruito appunto in quel periodo⁷⁹⁾, che recitava: *liberam potestatem et meram iurisdictionem concedimus ... per totum suum comitatum, ... sicut quelibet civitas habet suum comitatum vel districtum*. Portando a compimento orientamenti e intuizioni preesistenti nella cultura cittadina, grazie alla legittimazione imperiale e spingendosi ancor oltre a essa, i comuni italiani della fine del XII secolo segnavano una cesura con il passato e proponevano un definitivo riordino della carta del potere, prospettando un territorio articolato per distretti sostanzialmente diversi dalle circoscrizioni antiche.

3. E l'aristocrazia? Il quadro sin qui prospettato dell'influenza del Barbarossa sul mondo italiano avrebbe il torto di far apparire l'imperatore troppo sbilanciato nel favorire indirettamente la presa di coscienza in senso pubblico delle *civitates*, se non tenesse conto dell'analogia influenza esercitata nei confronti delle schiatte di tradizione comitale e marchionale. Non si può d'altronde negare che il maggiore sforzo concettuale (oltre che quello militare!) a cui furono sottoposti i giuristi degli Staufer derivava dall'esigenza di inquadrare in modo coerente la novità rappresentata dal mondo cittadino italiano; anche se gli esiti a cui pervennero i «quadri» tradizionali, verso i quali il Barbarossa poteva pensare a una più semplice politica di ripristino, finirono per essere non meno innovativi.

È indubbio infatti che – almeno a livello di progetto – il Barbarossa «pensasse» l'ordinamento del regno secondo le tradizionali categorie delle circoscrizioni pubbliche sottoposte a un ufficiale regio: Giuseppe Sergi ha mostrato la solidità mantenuta ancora nel XII secolo dalle idee di distretto e di ufficiale pubblico, indicando come Federico I definisca *comites* «certi nuovi ufficiali che introduce nel quadro politico italiano»⁸⁰⁾. D'altra parte sono ben noti gli sviluppi in senso dinastico di quelle schiatte discese da funzionari pubblici e radicatesi in forme signorili in alcune zone dei distretti originari fino a sconvolgerne completamente l'assetto

77) Codex Astensis (nota 8), doc. 639, p. 655; doc. 630, p. 647.

78) Si veda a questo proposito G. VISMARA, Struttura e istituzioni della prima Lega Lombarda (1167–1183), in: Popolo e Stato (nota 40), pp. 328–331.

79) DFI 530 (falso).

80) G. SERGI, La feodalizzazione delle circoscrizioni pubbliche nel Regno Italico, in: Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e–XIII^e siècles), 1980 (Atti del Colloque International, Roma 10–13 ottobre 1978), p. 258.

primitivo. Il raccordo col regno di questi incipienti principati continua a essere rappresentato dal ricorso agli istituti vassallatico-feudali, ma proprio al tempo del Barbarossa si avverte con grande chiarezza il diverso contenuto rispetto al passato che assume la concessione feudale di una circoscrizione pubblica, ora trasformata in una sorta di maggiore signoria locale in concorrenza con altri poteri tendenzialmente pubblici di origine spontanea. Alla pari di una qualsiasi *iurisdictio* concessa in feudo dall'imperatore, marche e comitati sono di fatto diventati feudi di signoria. Si veda il caso originale della creazione ex novo di un distretto, come avvenne nei confronti del cremonese Tinto Mussa, il quale nel 1159 fu investito dal Barbarossa *per rectum feudum iure comitatus* dell'Isola Fulcheria *cum omnibus eiusdem comitatus pertinentiis*, rappresentate dagli stessi poteri bannali esercitati da qualsiasi signore locale⁸¹⁾.

La sola tutela circoscrizionale prevista in questi casi sembra essere stabilita, ma in sede normativa generale, dalla nota prescrizione accolta nei *Libri feudorum: ducatus, marchia, comitatus de cetero non dividatur*⁸²⁾, per il resto l'accento è posto più sulla persona del vassallo – cioè sul titolare della funzione – che non sul contenuto territoriale della concessione, secondo un costume che ormai era già corrente in Lombardia, prima ancora della discesa di Federico. *Marchio, comes ... proprie regis capitanei dicuntur* affermavano infatti i *Libri feudorum* lombardi⁸³⁾, per distinguerli da quelli che erano detti capitanei ma che correttamente si sarebbero dovuti indicare come *regis vavassores*, in quanto dai precedenti subinfeudati. Nessun riferimento alle circoscrizioni, anche perché non esistevano talvolta circoscrizioni originarie alle quali riferire le numerose schiatte di *comites / domini* esistenti, o di esse si era comunque persa memoria. Significativo, a questo proposito, appare il caso dei cosiddetti conti di Lavagna, studiati recentemente da Giovanna Petti Balbi: «dei signori fondiari che a un certo momento danno vita a una signoria territoriale, si fregiano del prestigioso titolo comitale e proiettano sul territorio la loro dignità personale»⁸⁴⁾.

Nei primi anni della sua presenza in Italia, il Barbarossa nel riconfermare l'investitura feudale a tali *capitanei regis* per lo più evitava riferimenti distrettuali specifici, come accadde nel 1159 per il conte Guido di Biandrate, infeudato di ogni diritto pubblico *intra comitatus suos et intra Novariensem episcopatum*⁸⁵⁾. L'importanza attribuita al legame feudale dalle persone dei titolari di circoscrizioni che, oltre al nome (non sempre specificato), ben poco conservavano delle reali dimensioni delle originarie marche e degli antichi comitati, sottolinea l'analogia con il processo in corso in Germania, dove nel penultimo decennio del secolo si

81) *Videlicet castris, villis, mercatis, curadiis, terris cultis et incultis, pasquis, pratis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, pontibus, piscationibus, ripaticis, pedagiis, albergariis, districtis, bataliis, placitis, silvis, campis, vasallis, arimannis, fodris...* (DFI 290).

82) DFI 242 (p. 36), accolto nella Vulgata, Lib. II, Tit. 54 (55), § 4 (Consuetudines feudorum – nota 17–, p. 181).

83) Antiqua, Tit. 1, c. 1; nella Vulgata, Lib. I, Tit. 1: *proprie regni vel regis* (nota 17, p. 161).

84) G. PETTI BALBI, I conti di Lavagna, in: *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX–XII)*, 1988 (Atti del primo convegno di Pisa, 10–11 maggio 1983), p. 84.

85) DFI 257.

andava formando un gruppo supremo di principi territoriali legati all'imperatore da una dipendenza feudale immediata⁸⁶.

Anche in Italia un esame dei sottoscrittori dei diplomi imperiali presenti abitualmente alla corte itinerante del Barbarossa individuerebbe un gruppo di conti e di marchesi personalmente legati all'imperatore anche da vincoli feudali che legittimano la nuova forma assunta dalla loro dominazione. È su questo gruppo che l'influenza della corte e della cancelleria imperiali si fa maggiormente sentire nell'adozione e nella diffusione di una terminologia che, sotto spoglie tradizionali, sta in realtà a indicare fenomeni innovativi rispetto al passato. Così, rovesciando il processo originario secondo il quale dalla marca traeva nome il marchese e dal comitato il conte, il *dominatus* dinastico e patrimoniale di coloro che sono detti marchesi sarà chiamato *marca* e quello del conte *comitatus*, senza più nessun riferimento a inquadramenti circoscrizionali preesistenti.

Come abbiamo visto, già nel 1159 si faceva un generico riferimento ai *comitatus* tenuti dal *comes* di Biandrate; nel 1161 il marchese aleramico Enrico Guercio è ufficialmente infeudato, in quanto tale, della *marchia* di Savona⁸⁷, una marca del tutto inedita rispetto all'ordinamento del X secolo, «coniata» sulla base del titolo portato dagli Aleramici⁸⁸. Così nel 1164, all'obertengo Obizo Malaspina e ai suoi eredi sono confermati e infeudati i diritti che *ad ipsorum marchiam pertinere noscuntur*, quella marca poco sopra definita come *Ianuensis*; e nel 1184 sarà loro confermata l'investitura *de marchia Genuae et de marchia Mediolani* (!)⁸⁹. Ma è soprattutto al di fuori della cancelleria imperiale che l'uso della terminologia pubblica ebbe successo e diffusione nel tempo, anche se non presso tutte le case marchionali: nel 1192 l'aleramico Bonifacio di Clavesana definisce la circoscrizione di Albenga come *marchia mea*, indicando confini rimodellati rispetto a quelli del passato, in riferimento probabilmente all'ambito di effettivo potere dei marchesi⁹⁰; nel 1219 – come è stato rilevato da Mario Nobili⁹¹ – rivendicando «il fondamento di legittimità nel loro titolo marchionale e comitale», i Malaspina facevano dire al rappresentante del luogo di Sarzana che *marcha de Luna* (Luni) *est marcha de Malaspina et de Massa et suorum consortium, et alius comitatus vel marcha non est in*

86) G. TABACCO, Gli orientamenti feudali dell'Impero in Italia, in: Structures féodales (nota 80), p. 236.

87) DFI 368.

88) Per quanto già nel 1014 il *comitatus* di Vado/Savona fosse definito *marchia* per la presenza dei marchesi discesi da Aleramo (MGH Diplomata, 3, DD Heinrich II et Arduini, ed. H. BRESSLAU, 1957, doc. 303).

89) DFI 463 (a. 1164); MGH Const. I, ed. L. WEILAND, 1893, doc. 301, p. 426.

90) Codice diplomatico della Repubblica di Genova (nota 31), III, doc. 27, p. 84 sg.; considerazioni al riguardo in L. PROVERO, Quadro territoriale e progetti di affermazione dei primi marchesi del Vasto (XII secolo) in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXIX (1991), pp. 83–84.

91) M. NOBILI, L'evoluzione delle dominazioni marchionali in relazione alla dissoluzione delle circoscrizioni marchionali e comitali e allo sviluppo della politica territoriale dei comuni cittadini dell'Italia centro-settentrionale (secoli XI e XII), in: La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società, 1983 (Atti dell'VIII Settimana internazionale di studio, Mendola, 30 giugno–5 luglio 1980), p. 258.

*Lunisana*⁹²). Da tutto ciò si evince come la spinta a definirsi con terminologia e significato di pubblica circoscrizione fu fortissima proprio in seguito alle suggestioni provenienti dai tentativi di razionalizzazione e inquadramento della politica del Barbarossa, di cui tanto gli Aleramici quanto gli Obertenghi furono attivi collaboratori.

L'influsso svevo non si limitò tuttavia alla pura adozione della terminologia ma contribuì a un chiarimento anche istituzionale del potere dei marchesi. Uno studio recentissimo sulla famiglia dei marchesi del Vasto ha messo infatti in luce come alcuni membri del numeroso lignaggio abbiano «saputo valorizzare in sede locale i suggerimenti derivati dalla cultura politica imperiale»⁹³). La presenza dei figli di Bonifacio del Vasto è abbastanza consueta al fianco di Federico a partire dal 1160, ma mentre Enrico Guercio, particolarmente attivo a corte (sarà infatti uno dei legati imperiali a Costanza) poco si occupò della sistemazione del suo marchesato, fu soprattutto Manfredo di Saluzzo a utilizzare al massimo l'esperienza del contatto con l'imperatore. La documentazione, che dopo il 1163 diventa più abbondante e riguarda transazioni fra il marchese e signori locali relative alla cessione di feudi oblati, presenta un gruppo di sottoscrittori abituali e una curia vassallatica, offrendo una nuova definizione del potere del marchese. Manfredo infatti, confermando i beni dell'abbazia familiare di Staffarda *per totum comitatum meum*, presenta il suo potere come un potere territoriale, superiore alle forze signorili esistenti nell'area, nei confronti delle quali ricorre agli stessi strumenti feudali usati dall'imperatore⁹⁴). In questo senso anche l'adozione del titolo collettivo di *marchiones de Vasto* usato nei diplomi imperiali, secondo Luigi Provero⁹⁵), risponde non solo all'esigenza di una più precisa identità familiare, ma anche a quella di identificare un territorio «su cui i marchesi si pongono come potere egemone, cardine della riorganizzazione tentata da Federico».

Il Nobili, a proposito delle famiglie di ceppo obertengo, ha individuato molto lucidamente «la questione della vocazione principesca» delle dinastie al tempo del Barbarossa «nelle eventuale possibilità e capacità di tali dinastie di far valere e dispiegare sul piano dei *territoria* tradizionali le virtualità implicite nel loro titolo comitale o marchionale», un titolo che poteva valere come «programma d'azione» e come «strumento ideologico» per fondare pretese di supremazia territoriale in concorrenza con la politica di espansione del comune cittadino⁹⁶). Ciò spiega l'utilizzo di quel termine *marchia Ianuensis* nel diploma concesso da Federico I a Obizzo Malaspina nel 1164 – una *marchia* che nulla ha più a che fare con la marca obertenga ma che sembra piuttosto coincidere con la diocesi⁹⁷) –, dove è possibile supporre che le prerogative marchionali a lui riconosciute potessero essere in contraddizione con i poteri

92) Gli statuti di Sarzana del 1269, ed. L. PODESTA, in: Monumenti di storia patria delle Provincie Modenesi, IV,1, 1893, p. 79 sgg.

93) PROVERO, Quadro territoriale (nota 90), p. 88.

94) Cartario dell'Abbazia di Staffarda, ed. F. GABOTTO et al., 1901 (BSSS 11), doc. 25, p. 38.

95) PROVERO, Quadro territoriale (nota 90), pp. 87–88.

96) NOBILI, L'evoluzione delle dominazioni (nota 91), p. 252.

97) Cfr. nota 89 e op. cit., p. 255.

esercitati sul medesimo territorio dal comune di Genova. »Le conseguenze delle concessioni imperiali« – prosegue il Nobili⁹⁸) – si riscontrano già nel 1166, quando i vari gruppi dei *domini* della Riviera di Levante, nel rinnovare la fedeltà a Genova, eccettuano, oltre l'imperatore, »tutte le casate diverse del ceppo obertengo, quasi a far rilevare che il loro legame di subordinazione era nei confronti dei titolari dell'antica marca«, contro eventuali pretese dei Malaspina e del loro incipiente marchesato. Come già avevamo rilevato per le *civitates*, così anche per l'aristocrazia »feudale« – pur se in questo caso il rapporto di collegamento con l'impero appare meno ambiguo – il contatto con il Barbarossa fu di stimolo all'organizzazione di un potere territoriale con significato pubblico ed ebbe come analogo esito la ridisegnazione di ambiti territoriali di lunga durata, conferendo assetto stabile – o comunque giuridicamente stabile – al complesso di dominati locali e regionali.

C'era coscienza da parte dei contemporanei della vigorosa operazione di riordino avvenuta con il Barbarossa, o meglio al tempo del Barbarossa e per sua implicita sollecitazione, anche se furono i diretti interessati a realizzarla caso per caso; c'era coscienza di un tempo di definizione e di legittimazione per alcuni versi irripetibile, e tale coscienza perdurò a lungo, se, in perfetta analogia con il mondo comunale, i falsificatori successivi attribuirono al Barbarossa e non a altri imperatori la concessione di diplomi di investitura agli stipiti delle famiglie nobiliari bassomedievali, financo l'assegnazione dell'arma araldica, come nel caso dei veneti de Caldegno⁹⁹). E al principio dell'età moderna a chi, se non al Barbarossa, potevano attribuire la concessione di svolgere attività mercantile *sine nobilitatis preiudicio* le casate cittadine astigiane sviluppatasi alla fine del Duecento che proprio dal commercio avevano tratto i mezzi della loro potenza politica¹⁰⁰)?

Un così tenace radicamento, nell'immaginario delle classi dirigenti e degli intellettuali del regno d'Italia, della figura di Federico I come il sovrano ordinatore e legittimatore del principio d'autorità politica, capace di superare i secoli, proveniva certamente dalla profonda impressione che la determinazione, a lungo manifestata dall'imperatore svevo in Italia, aveva suscitato nei contemporanei e nelle generazioni successive. Nella pace di Costanza, precocemente inserita nei *Libri iurium* dei diversi comuni, talvolta allegata in appendice dei *Libri*

98) Ibid., p. 256.

99) Si tratta di un falso diploma di Federico, datato Costanza 1182-83 (STUMPF-BRENTANO, Die Reichskanzler, III – nota 58 –, doc. 383, pp. 540-542), con il quale l'imperatore eleva alla dignità di conte palatino Calderico di Caldegno e gli attribuisce un'arma araldica (*ut in tuis armis et insignibus feras aquilam sanguinolentam seu rubram in testimonium evidens et preclarum vexilli nostre maiestatis imperialis a tua dextera in hostili Mediolanensium sanguine aspersi memorabile illius ultricis victorie signum et prodigium*); falsi fredericiani, fra gli altri, in: op. cit., II, 1864, nr. 3760, 3851, 3890, 4039, 4042, 4450, 4451.

100) Ibid., nr. 4450; sulla falsificazione del diploma astigiano si veda R. BORDONE, Progetti nobiliari del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto, di prossima pubblicazione.

feudorum e inglobata poi nel quinto volume del *Corpus iuris*¹⁰¹, i giuristi del Duecento e del Trecento continuavano a trovare argomento per giustificare gli sviluppi del comune e in seguito per regolare i rapporti fra il principe e la *civitas*, considerando il documento come produttore di ricorrenti effetti giuridici¹⁰². L'influenza culturale in senso lato dell'intervento del Barbarossa fu notevole nel definire il concetto di autorità pubblica e nel legittimarne l'esercizio locale con il ricorso agli istituti feudali, perché, pur nell'ambiguità delle applicazioni, ne estese indirittamente la possibilità di esercizio da parte di quelli che si possono ormai definire enti di diritto pubblico: conti, marchesi e città. Gli uni e le altre si comportarono infatti «come l'imperatore» nei rapporti con i loro sottoposti, autolegittimandosi le nuove costruzioni territoriali.

Una considerazione conclusiva. Abbiamo più volte rilevato che il pragmatismo del Barbarossa, in fondo, recepì gli stimoli e le sollecitazioni che provenivano dal tumultuoso mondo italiano e li orientò, razionalizzandoli, nel senso di «una reinterpretazione che mirava a sistemare le più disparate autonomie sotto il potere moderatore di un principe, garante di ogni legittimità»¹⁰³. Quegli stimoli vivaci, segno di una grande trasformazione in atto nella società italiana da almeno mezzo secolo, sarebbero comunque giunti ai medesimi esiti, anche senza l'intervento, certo non desiderato, del Barbarossa? Forse sì, ma – paradossalmente – con più fatica, con meno precoce chiarezza, perché fu proprio l'impatto con le pretese dell'imperatore, per un verso, a sollecitare la riflessione cittadina, accelerando i processi di maturazione, e, per un altro, fu la «ricaduta» dell'elaborazione giuridica imperiale, impegnata nello sforzo di definire – in maniera ancorché empirica e contraddittoria – i rapporti fra autorità e soggezione, a fornire i suggerimenti atti a realizzare in modo durevole quel processo di trasformazione.

101) Si veda a tal proposito G. DOLEZALEK, I commentari di Odofredo e Baldo alla pace di Costanza, in: La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero, 1984 (Atti del Convegno, Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983), pp. 59-76.

102) U. GUALAZZINI, La «*Constitutio pacis Constantiae*» quattro secoli dopo la sua emanazione nelle chiose di Denis Godefroy (1583), in: Studi sulla pace di Costanza (nota 55), pp. 122-130.

103) TABACCO, Gli orientamenti feudali (nota 86), p. 237.